



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 398 DEL 21 giugno 2004

RAPPORTI ECONOMICI PER L'ANNO SPORTIVO 2004/2005 FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI ED I LORO TESSERATI

Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di categoria per quanto previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, si trascrivono qui di sotto le norme relative ai rapporti economici tra le Società ed i tesserati per la stagione sportiva 2004/2005.

PARAGRAFO 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

Compenso globale annuo lordo

I calciatori professionisti tesserati per la Società della Serie A e B hanno diritto di percepire dalla Società di appartenenza un compenso globale annuo lordo, liberamente convenuto fra le parti, nel rispetto della normativa vigente.

Il compenso annuo lordo non potrà, in ogni caso, essere inferiore alle seguenti misure:

SERIE A

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Calciatore professionista | Euro 26.625,00 |
| - Addestramento tecnico | Euro 12.163,00 |

SERIE B

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Calciatore professionista | Euro 22.997,00 |
| - Addestramento tecnico | Euro 10.469,00 |



PARAGRAFO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI

Le Società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale annuo lordo non inferiore alle misure sottoindicate per ciascuna categoria:

SERIE A

- Allenatore della prima squadra	Euro	26.448,00
- Allenatore in seconda	Euro	10.365,00

SERIE B

- Allenatore della prima squadra	Euro	21.305,00
- Allenatore in seconda	Euro	9.214,00

I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 GIUGNO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani